

**ISTITUZIONE DEL LOGO "MOVIDA Project".  
PROCEDURE, REQUISITI E SERVIZI NECESSARI PER IL SUO RILASCIO**

*Definizione*

*Art. 1*

Il Comune di Venezia sostiene le iniziative di promozione del benessere e di riduzione dei rischi nei contesti del divertimento, anche coinvolgendo i titolari dei locali da ballo, dei clubs e dei circoli, nonché i promotori e gli organizzatori di eventi, con particolare attenzione a quelli che si rivolgono ai giovani.

A tale scopo istituisce Il logo "MOVIDA Project" quale strumento di promozione delle iniziative di quanti si prefiggono un'offerta di divertimento "sicuro".

Il riconoscimento è rilasciato dal Comune di Venezia, tramite la Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza, nelle forme e nei modi stabiliti dalle seguenti norme.

*Modalità della richiesta*

*Art. 2*

Possono fare richiesta del logo i locali da ballo, i circoli privati, le associazioni e i gruppi che organizzano eventi prevalentemente notturni nonché le attività commerciali specializzate in eventi serali e notturni rivolti ai giovani che prevedono la somministrazione di bevande alcoliche e animazioni musicali.

Le attività per cui si chiede il logo devono svolgersi nel territorio del Comune di Venezia.

*Art. 3*

La domanda deve essere presentata alla Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza del Comune di Venezia dall'aspirante titolare del logo indicando per quali locali, strutture o eventi essa si debba intendere, unitamente ad una dichiarazione di aver attivato o, nel caso di eventi, di essere in grado di attivare, i servizi di base previsti ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 del successivo art. 4, nonché gli eventuali servizi accessori tra quelli previsti al successivo art 5.

Il richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, verrà contattato dalla Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza del Comune di Venezia per concordare la data di realizzazione del modulo di formazione al fine di acquisire il servizio di base di cui al punto 1 del successivo art. 4.

*Servizi di base e accessori*

#### Art. 4

Si considerano servizi di base i seguenti requisiti e offerte di servizi necessari perché venga riconosciuto il logo:

1. La partecipazione di almeno il 50% del personale impiegato a un modulo di formazione della durata di almeno tre ore sulle pratiche di riduzione dei rischi nei luoghi del divertimento.  
Tale modulo è effettuato a cura della U.O.C. Riduzione del Danno -Servizio Promozione Inclusione Sociale- della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza del Comune di Venezia, al suo termine viene rilasciato apposito attestato al soggetto richiedente oltre che a ciascun partecipante e, su richiesta, può essere reiterato al fine di ripristinare, nel tempo, la percentuale minima di personale appositamente formato.
2. La vendita al prezzo calmierato di massimo € 1 di acqua minerale e/o la distribuzione gratuita di acqua potabile oltre che l'adeguata facilitazione dell'accesso all'acqua potabile nei servizi igienici.
3. La distribuzione di preservativi, anche per mezzo di distributori automatici a pagamento.
4. La messa a disposizione di strumenti, anche a pagamento, per la misurazione del tasso alcolemico.
5. La distribuzione in appositi spazi, adeguatamente segnalati, di materiale informativo sugli effetti e rischi dell'alcool e delle sostanze stupefacenti, sulle malattie sessualmente trasmissibili e sulla riduzioni dei rischi nei contesti del divertimento.  
Tale materiale informativo è prodotto dalla U.O.C. Riduzione del Danno -Servizio Promozione Inclusione- Sociale della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza del Comune di Venezia mentre la sua stampa resta a carico del titolare del logo.
6. La segnalazione in appositi spazi degli orari dei mezzi pubblici disponibili nelle vicinanze del locale, delle indicazioni per raggiungerli e dei numeri di telefono dei servizi taxi.

I sopraelencati servizi di base sono tutti indispensabili per il rilascio del logo e la evidenziazione della loro presenza è esposta al pubblico a cura del titolare dello stesso.

Nel caso di eventi di natura occasionale, della durata di non più di ventiquattro ore, il requisito di cui al punto 1 del presente articolo può essere sostituito dalla presenza di un servizio di primo soccorso professionale fornito da Enti e/o associazioni accreditati.

Resta ferma la responsabilità del titolare del logo riguardo all'effettiva presenza dei servizi di base anche nel caso di affidamento ad altri dei propri locali o strutture per l'effettuazione di eventi non direttamente gestiti.

#### Art. 5

I servizi accessori non sostituiscono in alcun modo i servizi di base, ma sono ad essi complementari.

Si considerano servizi accessori le seguenti offerte di servizi:

1. la predisposizione di uno spazio dedicato al riposo, adeguatamente attrezzato e segnalato, denominato "stanza *chill out*"; la "stanza *chill out*" può essere realizzata anche avvalendosi di enti, associazioni o gruppi specializzati nelle attività di riduzione dei rischi; i locali, i circoli, i clubs e i gruppi titolari del logo possono prevedere

l'allestimento di questo spazio anche per i soli eventi che superino l'affluenza delle cinquecento persone;

2. il servizio di guardaroba;
3. il servizio di trasporto a cura del locale;
4. l'offerta di vivande, anche a pagamento;
5. l'offerta di cocktail analcolici, anche a pagamento;
6. la predisposizione di una postazione di primo soccorso fornito da enti o associazioni accreditati anche se limitatamente ai soli eventi che superino un affluenza di cinquecento persone;
7. l'offerta di tappi per le orecchie, anche a pagamento.

Parimenti ai servizi di base, anche la evidenziazione della presenza di eventuali servizi accessori è esposta al pubblico a cura del titolare del logo.

### *Pubblicità servizi e raccolta delle segnalazioni*

#### *Art. 6*

Al momento del rilascio del logo, il Comune di Venezia fornisce al suo titolare il contrassegno da esporre all'ingresso nonché il materiale utile ad evidenziare tutti i servizi offerti (servizi di base e servizi accessori).

#### *Art. 7*

Sono a carico del titolare del logo gli espositori, la stampa del materiale informativo di prevenzione, i distributori di vivande e preservativi, gli etilometri e quant'altro non espressamente indicato nel presente documento come a carico del Comune di Venezia.

#### *Art. 8*

Il pubblico dei locali, dei clubs, dei circoli e degli eventi che espongono il logo "MOVIDA Project" ha il diritto di segnalare eventuali infrazioni o inadempienze rispetto a quanto stabilito dalle presenti norme.

#### *Art. 9*

All'interno di ciascun locale o durante gli eventi a cui venga riconosciuto il logo devono essere visibilmente segnalati i servizi erogati e deve essere disponibile un opuscolo che li descriva, oltre ad evidenziare i riferimenti per far pervenire eventuali segnalazioni di inadempienze. L'opuscolo è predisposto dal Comune di Venezia e stampato a cura del titolare del logo.

### *Attività ispettiva*

#### *Art.10*

Al fine di verificare il rispetto degli impegni previsti dalle presenti norme il Comune di Venezia predispone in via continuativa un'attività ispettiva, coordinata dal funzionario responsabile del Servizio Promozione Inclusione Sociale, che si avvale di dipendenti della uoc

Riduzione del Danno appositamente nominati dal Direttore Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza.

Il Comune di Venezia, inoltre, attiva uno specifico indirizzo di posta elettronica al quale è possibile segnalare la mancanza o il mal funzionamento dei servizi previsti dal logo "MOVIDA Project".

#### *Art. 11*

È compito dell'attività ispettiva, operando secondo criteri di trasparenza, equità e pari trattamento, verificare il rispetto da parte del soggetto titolare del logo delle norme contenute nel presente documento, raccogliere e verificare eventuali segnalazioni di inadempienza, nonché, nel caso, proporre al Direttore Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza del Comune di Venezia l'applicazione delle misure di sospensione e revoca del logo previste ai successivi art. 13, 14 e 15.

#### *Ammonizioni, sospensioni, revoca*

#### *Art. 12*

Qualora nel corso dell'attività ispettiva venga accertata la mancanza di uno o più servizi di base il responsabile del Servizio Promozione Inclusione Sociale della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza del Comune di Venezia procede ad ammonire in forma scritta il titolare del logo, stabilendo entro quanto tempo lo stesso deve ripristinare il servizio o i servizi di base mancanti. Il periodo concesso è stabilito in ragione del servizio o dei servizi di base che devono essere ripristinati.

#### *Art. 13*

Dopo quattro ammonizioni, Il funzionario responsabile del Servizio Promozione Inclusione Sociale propone al Direttore Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza del Comune di Venezia la sanzione della sospensione del logo.

La sospensione ha la durata di un anno a partire dalla data della sua comunicazione.

Due sospensioni comportano la revoca definitiva del logo.

#### *Art. 14*

Qualora nel corso dell'attività ispettiva venga accertata la mancanza, tra quelli dichiarati, di uno o più servizi accessori il responsabile del Servizio Promozione Inclusione Sociale della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza del Comune di Venezia procede ad ammonire in forma scritta il titolare del logo, stabilendo entro quanto tempo lo stesso deve ripristinare il servizio o i servizi accessori mancanti. Il periodo concesso è stabilito in ragione del servizio o dei servizi accessori che devono essere ripristinati.

Dopo la seconda ammonizione riguardante il medesimo o i medesimi servizi accessori, su proposta del funzionario responsabile del Servizio Promozione Inclusione Sociale, il Direttore Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza del Comune di Venezia intima la rimozione dello stesso o degli stessi dalla lista dei servizi offerti.

#### *Art. 15*

E' a cura dell'attività ispettiva la tenuta di un registro aggiornato delle segnalazioni pervenute, delle ispezioni effettuate, delle ammonizioni nonché delle misure di sospensione e revoca applicate.

### *Tavolo di coordinamento*

#### *Art. 16*

Almeno due volte all'anno il Comune di Venezia convoca ad un Tavolo di coordinamento i titolari del logo "MOVIDA Project" allo scopo di proporre eventuali modifiche alle presenti norme e promuovere iniziative informative e di sensibilizzazione sul divertimento "sicuro" rivolte al pubblico dei locali, dei clubs, dei circoli e degli eventi.